



COMUNE DI DELIANUOVA

Città metropolitana di Reggio Calabria

Regolamento
**per il funzionamento
del Consiglio comunale**

Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale

I N D I C E

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Autonomia organizzativa e funzionale
- Art. 3 Interpretazione
- Art. 4 Sede consiliare
- Art. 5 Pubblicità delle sedute

CAPO II PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI

- Art. 6 Presidenza e Vicepresidenza delle sedute consiliari
- Art. 7 Funzioni del Presidente
- Art. 8 Organizzazione delle attività del consiglio dei gruppi consiliari
- Art. 9 Organizzazione dei lavori del consiglio
- Art. 10 Ordine dei lavori
- Art. 11 Compiti del Presidente
- Art. 12 Costituzione e composizione dei gruppi consiliari
- Art. 13 Capigruppo consiliari e conferenza dei capigruppo
- Art. 14 Commissioni consiliari
- Art. 15 Attribuzioni delle commissioni permanenti
- Art. 16 Attribuzioni delle commissioni speciali
- Art. 17 Attribuzioni delle commissioni d'indagine, controllo e garanzia

CAPO III SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 18 Sedute pubbliche e aperte
- Art. 19 Sedute segrete
- Art. 20 Convocazione del consiglio comunale
- Art. 21 Avviso di convocazione – termini di consegna
- Art. 22 Annullamento della seduta
- Art. 23 Numero legale – prima e seconda convocazione
- Art. 24 Ordine del giorno
- Art. 25 Deposito delle proposte per la consultazione
- Art. 26 Validità delle deliberazioni
- Art. 27 Verifica del numero legale - scrutatori
- Art. 28 Funzioni del segretario
- Art. 29 Verbale delle sedute
- Art. 30 Disciplina delle sedute
- Art. 31 Ordine delle sedute - sanzioni
- Art. 32 Comportamento del pubblico
- Art. 33 Sospensione e scioglimento dell'adunanza
- Art. 34 Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

- Art. 35 Durata degli interventi
- Art. 36 Fatto personale
- Art. 37 Mozione d'ordine
- Art. 38 Richiami al regolamento e all'ordine del giorno
- Art. 39 Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 40 Presentazione di emendamenti
- Art. 41 Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti
- Art. 42 Richiesta di votazione per parti separate
- Art. 43 Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria
- Art. 44 Chiusura della discussione
- Art. 45 Dichiarazione di voto - votazione
- Art. 46 Modalità di votazione
- Art. 47 Votazione
- Art. 48 Votazione per appello nominale
- Art. 49 Votazione a scrutinio segreto
- Art. 50 Validità delle deliberazioni
- Art. 51 Proclamazione del risultato – immediata eseguibilità

CAPO IV INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

- Art. 52 Comunicazioni, celebrazioni, commemorazioni
- Art. 53 Interrogazioni
- Art. 54 interpellanze
- Art. 55 Svolgimento delle interrogazioni e interpellanze
- Art. 56 Mozioni
- Art. 57 Presentazione e svolgimento delle mozioni
- Art. 58 Votazione delle mozioni
- Art. 59 Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze, interrogazioni
- Art. 60 Dichiarazione e procedura di urgenza delle interrogazioni e delle mozioni
- Art. 61 Ordini del giorno

CAPO V DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

- Art. 62 Diritto di iniziativa
- Art. 63 Diritto di accesso
- Art. 64 Diritto di informazione

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 65 Rinvio
- Art. 66 Entrata in vigore e forme di pubblicità

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale e degli altri organi consiliari, nonché i diritti e le prerogative dei consiglieri comunali, secondo le disposizioni statutarie e normative vigenti.

Articolo 2 – Autonomia organizzativa e funzionale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale.
2. Le risorse finanziarie per l'autonomia organizzativa del Consiglio sono determinate annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Articolo 3 - Interpretazione

1. Quando nel corso delle sedute o al di fuori delle stesse si presentano situazioni che non siano disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento oppure vengono sollevate eccezioni relative all'interpretazione del presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dell'ordinamento giuridico, udito il parere del segretario comunale.
2. Contro tale decisione è ammesso il ricorso all'assemblea, su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri escluso il Sindaco. Sulla decisione del Presidente possono intervenire i Consiglieri per non oltre cinque minuti ciascuno. Il Consiglio decide immediatamente a maggioranza semplice.

Articolo 4 - Sede consiliare

1. Il Consiglio si riunisce normalmente in seduta pubblica nella sala adunanze della sede municipale sita presso Piazza G. Marconi n. 6.
2. Qualora motivi di forza maggiore non permettano l'uso della sede abituale, o qualora esistano altri impedimenti o giustificate opportunità, il Presidente può determinare un diverso luogo di riunione, purché nell'ambito del territorio comunale, rendendo edotta la cittadinanza con appositi avvisi e comunicazioni.
3. Persone estranee al Consiglio, eccetto eventuali membri esterni della Giunta, non possono introdursi o essere ammesse nell'area riservata all'assise durante le sedute; vi hanno accesso soltanto le persone autorizzate dal Presidente.
4. Il pubblico assiste alle sedute del consiglio in spazio riservato.
5. La sede ove si tiene la seduta del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
6. All'esterno della sede municipale, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea. Le due bandiere sono esposte anche all'interno della sala consiliare.

Articolo 5 - Pubblicità delle sedute

1. Il Presidente predispone adeguate forme di pubblicità della convocazione del Consiglio e dei relativi ordini del giorno.

CAPO II

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, GRUPPI CONSILIARI E COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 6 - Presidenza e Vicepresidenza delle sedute consiliari

1. La Presidenza del Consiglio può essere attribuita al Sindaco o ad un Presidente, eletto tra i componenti del Consiglio.
2. L'elezione del presidente del Consiglio avviene con votazione uninominale, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, di norma nella prima seduta successiva alle elezioni, subito dopo la convalida degli eletti. Qualora dopo il secondo scrutinio nessun consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei votanti; nel caso in cui anche tale votazione dia esito negativo, il Consiglio procederà al ballottaggio tra i due candidati che nello stesso scrutinio abbiano riportato il maggior numero di voti ed in caso di ulteriore parità risulterà eletto il Consigliere più anziano di età.
3. Nella stessa seduta il Consiglio nomina il Vicepresidente del Consiglio, con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.
4. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo o di incompatibilità prevista per legge del presidente del consiglio, le funzioni dello stesso vengono svolte dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal consigliere anziano. Il consigliere anziano è individuato in colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista, congiuntamente ai voti di preferenza; in caso di parità di voti il consigliere anziano è considerato il più anziano di età.
5. Il presidente ed il Vicepresidente entrano immediatamente nell'esercizio delle loro funzioni, durano in carica quanto il consiglio che li ha espressi e possono essere revocati prima della scadenza del mandato a seguito di approvazione di mozione di sfiducia votata a scrutinio segreto e presentata da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, solo per reiterata violazione di legge, dello statuto o dei regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per il Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso.
6. Qualora il Consiglio comunale nella prima seduta dopo le elezioni non proceda all'elezione del Presidente del Consiglio comunale fra i suoi membri, tale carica spetta al Sindaco ai sensi dell'art. 39, comma 3 del D.lgs. 267/2000.
7. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell'avviso di convocazione. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la prima seduta è presieduta dal Consigliere Anziano (colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del Tuel con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco) oppure, se anche quest'ultimo è assente o impedito, dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo. Tutte le sedute del Consiglio successive alla prima sono di norma presiedute dal Presidente.

Articolo 7 - Funzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca e lo presiede, dirige e regola la discussione nell'ambito delle sedute consiliari, precisa i termini delle questioni sulle quali si vota, concede la facoltà di parlare e proclama il risultato delle votazioni.
2. A tal fine, ha facoltà di prendere la parola e di intervenire nella discussione in qualsiasi momento; mantiene l'ordine della seduta; può sospenderla e scioglierla facendone redigere processo verbale.
3. Il Presidente, oltre a esercitare le attribuzioni conferitegli dalle norme di legge e statutarie:
 - a) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
 - b) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
 - c) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
 - d) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
 - e) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo, ove costituita, ed insedia le Commissioni consiliari, vigilando sul loro funzionamento;
 - f) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio; organizza i mezzi e le strutture in dotazione al Consiglio, anche al fine di consentire a ciascun consigliere l'esercizio dell'iniziativa relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso;

- g) fissa le modalità per l'accesso del pubblico e per la massima pubblicizzazione delle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari;
 - h) attua ogni iniziativa utile per consentire ai consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti ai fini dell'espletamento del mandato e, ove occorra, assicura agli stessi la collaborazione degli uffici comunali per la formulazione e presentazione di provvedimenti deliberativi, ordini del giorno, mozioni, e interrogazioni;
 - i) esamina le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio comunale dalle sedute dello stesso;
4. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Articolo 8 - Organizzazione delle attività del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari

1. Il Presidente predispose il calendario delle sedute del Consiglio.
2. Il Presidente, sentiti i presidenti delle commissioni interessate ove costituite, può promuovere l'esame congiunto da parte di più commissioni di argomenti di interesse comune.
3. Le dimissioni dalla carica da Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.
4. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale. I Consiglieri impossibilitati a partecipare alle sedute del Consiglio comunale devono informare il Presidente del Consiglio per la giustificazione dell'assenza. Sono tenuti al silenzio nei casi determinati dalla legge.
5. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i Consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio. La decadenza è pronunciata con voto palese espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, su proposta del Presidente del Consiglio. La proposta di decadenza deve essere notificata ai Consiglieri interessati almeno dieci giorni prima della seduta in cui l'argomento sarà trattato, per le eventuali controdeduzioni. La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.
6. Nel Consiglio comunale, il seggio che durante la consiliatura rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
7. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata nei casi e nei modi di legge, il Consiglio, nella prima seduta successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.
8. Ai Consiglieri comunali spetta un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e commissioni, salvo espressa formale rinuncia. Nessuna indennità di funzione spetta ai Consiglieri per deleghe ricevute dal Sindaco.

Articolo 9 - Organizzazione dei lavori del Consiglio comunale

1. Il Presidente organizza l'attività del Consiglio comunale definendo l'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e il programma dei lavori, nell'ambito del quale viene stabilito il numero di sedute da riservare alla discussione dei problemi di interesse generale, dei provvedimenti deliberativi, degli ordini del giorno, delle mozioni e delle interrogazioni.
2. Il Presidente può decidere, in relazione a situazioni sopravvenute di motivata urgenza, di inserire nel calendario dei lavori argomenti anche non compresi nel programma, stabilendo, se del caso, lo svolgimento di sedute supplementari necessarie per la loro trattazione.

Articolo 10 – Ordine dei lavori

1. L'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio comunale è predisposto dal Presidente del Consiglio (o dal Sindaco nel caso in cui non sia stato individuato), pubblicato all'albo pretorio, e notificato ai Consiglieri utilizzando anche i mezzi tecnologici e informatici legalmente riconosciuti, unitamente all'avviso di convocazione, almeno cinque giorni liberi ed interi prima

del giorno fissato per le sedute ordinarie e tre giorni liberi ed interi prima del giorno fissato per le sedute straordinarie. Si possono effettuare sedute d'urgenza, con convocazione da notificarsi almeno ventiquattro ore prima. Tutta la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno deve essere messa a disposizione dei Consiglieri almeno ventiquattro (24) ore prima della seduta, corredata dai documenti istruttori.

Articolo 11 - Compiti del Presidente

1. Ferme restando le altre attribuzioni previste dal presente regolamento, il Presidente:
 - a) organizza l'attività del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari, anche mediante la consultazione, singolarmente o in sede di conferenza dei presidenti delle commissioni consiliari, appositamente convocati;
 - b) decide sulle richieste dei consiglieri circa la procedura d'urgenza da riconoscere alle mozioni; qualora ne sussistano le ragioni dichiara l'inammissibilità delle mozioni stesse;
 - c) autorizza la partecipazione di consiglieri comunali a convegni, congressi, viaggi di studio e di rappresentanza dell'Ente, il cui onere ricada sull'amministrazione comunale;
 - d) invita in audizione in Consiglio persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni;
 - e) formula proposte di bilancio relative agli stanziamenti per il funzionamento del Consiglio, delle commissioni, dei gruppi consiliari e del proprio ufficio.

Articolo 12 - Costituzione e composizione dei gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista costituiscono, di regola, un gruppo consiliare.
2. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro dieci giorni dalla prima seduta del consiglio neo-eletto, darne comunicazione in forma scritta al Presidente.
3. In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del consigliere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.
4. Ogni consigliere può recedere dal gruppo consiliare al quale appartiene e aderire ad altro gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al Presidente allegando la dichiarazione di accettazione del gruppo al quale aderisce.
5. È consentito il gruppo formato da almeno due consiglieri. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti la rappresentanza e i diritti spettanti ad un gruppo consiliare.
6. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
7. Qualora almeno due Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio da parte dei Consiglieri interessati. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.
8. Qualora in seguito al distacco di tutti gli altri componenti dal gruppo il Consigliere rimanga l'unico ad appartenere al gruppo nel quale è stato eletto, esso mantiene le prerogative spettanti al gruppo consiliare.
9. I gruppi consiliari possono fruire, tramite la segreteria, dei servizi di documentazione, di informazione e comunicazione.
10. A ciascun gruppo, compatibilmente con le possibilità di bilancio e patrimoniali dell'Ente, viene assicurata la disponibilità di locali e servizi

Articolo 13 - Capigruppo consiliari e conferenza dei capigruppo

1. Ogni gruppo, prima dell'inizio della prima seduta del Consiglio, nomina il proprio capogruppo. In mancanza di tale nomina è capogruppo il più anziano di età. La nomina del capogruppo e qualsiasi modificazione successivamente intervenuta nella costituzione o nella composizione dei gruppi, devono essere comunicate per iscritto al Presidente con documento sottoscritto dalla maggioranza dei componenti il gruppo consiliare.
2. Il Presidente comunica al Consiglio la costituzione e la composizione dei gruppi, nonché eventuali successive modificazioni.

3. La Conferenza dai Capigruppo è presieduta dal presidente del Consiglio che la convoca ogni qualvolta lo ritenga utile per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio nonché per l'eventuale esame di ogni argomento che ritenga di iscrivere all'ordine del giorno. La Conferenza coadiuva il Presidente nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale.

Articolo 14 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire e disciplinare con regolamento, commissioni consiliari:
 - permanenti ai sensi dell'art. 28 dello Statuto comunale;
 - straordinarie, temporanee e speciali ai sensi dell'art. 29 dello Statuto comunale
 - di indagine, di controllo e di garanzia

Articolo 15 – Attribuzioni delle Commissioni permanenti

1. Il Consiglio ha possibilità di avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno secondo criterio proporzionale, formate da tre Consiglieri in carica, escluso il Sindaco e i Consiglieri nominati membri della Giunta. Dei tre componenti due vengono indicati dal/dai gruppo/i di maggioranza ed uno dal/dai gruppo/i di minoranza.
2. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico - amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria, e l'approfondimento dei risultati. Possono effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti e interventi, alla gestione di aziende, istituzioni e altri organismi dipendenti dal Comune, nonché sui soggetti concessionari dei servizi pubblici.
3. Il regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori. Il regolamento prevede altresì l'esercizio del potere di emendamento sulle proposte di deliberazione da parte delle predette Commissioni.
4. Le Commissioni consiliari permanenti possono disporre per l'esercizio delle loro funzioni audizioni di pubblici amministratori e funzionari, compresi il Sindaco, il Presidente del Consiglio, gli Assessori, i Responsabili dei Settori ed il Segretario. Possono inoltre consultare rappresentanti di enti e associazioni e, previa autorizzazione della Giunta, acquisire l'apporto di esperti. Le Commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di predisporre e promuovere l'approvazione da parte del Consiglio di atti d'indirizzo generali e settoriali e di loro integrazioni, modifiche e varianti.
5. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, gli Assessori ed i Responsabili degli Uffici e dei Servizi possono partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto. Della convocazione viene data notizia ai medesimi.
6. Le Commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Ente e da quelli degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza e da tutti gli altri organi le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza. Alle richieste delle Commissioni consiliari non può essere opposto il segreto d'ufficio o il riserbo, salvo che per le categorie di atti esattamente individuate nel regolamento.
7. Spetta alle commissioni permanenti istituite per materia esaminare preventivamente, entro il termine di cinque giorni dalla loro ricezione, le proposte di deliberazione, le istanze, petizioni e proposte da sottoporre al consiglio comunale, Trascorso infruttuosamente detto termine, la proposta di deliberazione sarà comunque iscritta all'ordine del giorno del consiglio comunale. La giunta può sottoporre direttamente al consiglio le proposte di particolare urgenza, salva la facoltà del consiglio stesso di deferirne l'esame alle commissioni competenti, ovvero anticipare l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del consiglio nelle more della espressione del parere da parte della commissione competente.
8. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo motivi di ordine morale e di interesse pubblico che implichino la segretezza delle stesse, valutati dal presidente della Commissione. Il Regolamento di istituzione delle stesse stabilisce modalità di voto e maggioranze. Di regola le decisioni delle Commissioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Articolo 16 - Attribuzioni delle commissioni speciali

1. Il Consiglio può istituire - con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti - Commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all'espletamento del mandato.
2. I lavori delle Commissioni in tal modo nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione.
3. I lavori delle Commissioni si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio entro il termine fissato di una relazione a cura del Presidente della Commissione.
4. E' nella facoltà dei Commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della Commissione.
5. La relazione della Commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all'esame del Consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell'avvenuto deposito.

Articolo 17 – Attribuzioni delle commissioni d'indagine, controllo e garanzia

1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di garanzia o di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale, costituite con criterio proporzionale.
2. La presidenza di ciascuna commissione è attribuita a un consigliere appartenente alla stessa secondo quanto previsto dal relativo Regolamento sulle Commissioni.
3. L'oggetto e la durata delle commissioni sono stabilite con la deliberazione di istituzione. I lavori delle Commissioni si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio entro il termine fissato di una relazione a cura del Presidente della Commissione. E' nella facoltà dei Commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della Commissione. La relazione della Commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all'esame del Consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell'avvenuto deposito.

CAPO III

SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 18 – Sedute pubbliche e aperte

1. Le sedute del Consiglio sono di regola pubbliche. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.
2. I provvedimenti concernenti singole persone che non comportino apprezzamenti, nonché quelli relativi alla decadenza di consiglieri, sono adottati in seduta pubblica con votazione segreta.
3. Si procede sempre in seduta pubblica per tutte le nomine e le designazioni di competenza consiliare.
4. La seduta aperta è convocata dal Presidente nei casi in cui si ritenga necessario l'intervento in aula e nella discussione di personalità o parti sociali, politiche e culturali interessate ai temi da discutere.

Articolo 19 – Sedute segrete

1. La seduta del Consiglio è segreta quando si debbano trattare questioni concernenti persone, che comportino giudizi su demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità oppure abbiano per oggetto il conferimento di impieghi, licenziamento, punizioni, promozioni, o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone stesse.
2. Quando, nella trattazione di un argomento in seduta pubblica, si inserisca un fatto o un problema concernente la qualità e capacità di determinate persone, o allorché l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale e di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per i terzi, la sua discussione pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con l'indicazione esplicita e succinta dei motivi.
3. Durante la seduta segreta restano in aula i componenti del consiglio, gli assessori ed il solo segretario comunale o suo sostituto, vincolati al segreto d'ufficio.

Articolo 20 - Convocazione del Consiglio comunale

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede della seduta.
2. L'avviso di convocazione è trasmesso telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata o email indicato dai Consiglieri.
3. La consegna dell'avviso si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento nella casella di posta elettronica certificata di ciascun Consigliere. Le relative ricevute di accettazione e di consegna sono conservate digitalmente a corredo degli atti della seduta consiliare.
4. Solo in caso di materiale e motivata impossibilità di provvedere alla spedizione telematica, l'avviso di convocazione sarà consegnato a mano al domicilio eletto nel Comune dal consigliere comunale entro dieci giorni dall'insediamento, secondo le modalità di seguito indicate.
5. Fino a quando non è stato comunicato l'indirizzo di posta elettronica per la spedizione telematica degli avvisi né è avvenuta l'elezione di domicilio di cui al precedente comma 4, il Presidente provvede a far notificare a mani ovvero a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
6. Quando lo richiedano un numero pari ad almeno un quinto dei Consiglieri assegnati- computando a tal fine anche il Sindaco- il Presidente convoca il Consiglio di norma entro un termine non superiore a venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione al protocollo della richiesta scritta, secondo le modalità di cui al successivo art. 62 del presente Regolamento. Qualora il ventesimo giorno ricada in un giorno festivo o di chiusura degli uffici comunali, il termine finale si intende riferito al primo giorno lavorativo successivo.

Articolo 21 - Avviso di convocazione - termini di consegna

1. Per le sedute ordinarie l'avviso di convocazione per le sedute deve essere consegnato ai destinatari almeno cinque giorni liberi - compresi quelli di chiusura degli uffici comunali- prima di quello stabilito per la seduta. Per le sedute straordinarie tra il giorno di consegna e il giorno della seduta devono trascorrere tre giorni liberi, compresi quelli di chiusura degli uffici comunali.
2. Per le sedute convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima di quella stabilita per la seduta.
3. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle sedute altri argomenti, occorre darne avviso scritto almeno 24 ore prima della seduta comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti, mettendo contestualmente a disposizione la relativa documentazione.
4. L'eventuale ritardata o omessa consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa alla seduta del Consiglio.

Articolo 22 – Annullamento della seduta

1. L'annullamento di una seduta già convocata è disposto con avviso scritto trasmesso secondo le modalità di cui all'articolo 21, almeno sei ore prima della seduta.

Articolo 23 - Numero legale - prima e seconda convocazione

1. Il Consiglio non può validamente deliberare in prima convocazione se non interviene almeno la metà del numero dei suoi componenti, senza computare il sindaco.
2. I consiglieri che dichiarino di astenersi o siano presenti ma non votanti concorrono a formare il numero legale per la validità delle adunanze. Non concorrono coloro che si allontanano dalla sala o che debbano allontanarsi nei casi previsti dalla normativa vigente.
3. Quando la prima convocazione è andata deserta perché il numero legale non è raggiunto entro il termine di 60 minuti dall'orario stabilito nell'avviso di convocazione, ovvero perché nel corso della seduta è stata accertata la mancanza di tale requisito, il numero legale per la validità della seduta in seconda convocazione – da tenersi entro 8 giorni, per gli argomenti iscritti nel programma dei lavori della seduta in cui è mancato il numero legale, nella seduta successiva già convocata od in altra seduta da convocare ai sensi dell'art. 21 - è raggiunto con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri, senza computare il Sindaco.

Articolo 24 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno.
3. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, in modo tale da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
4. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 19. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
5. L'ordine dei lavori segue, di norma, il criterio cronologico di iscrizione all'ordine del giorno. Gli argomenti rimangono iscritti all'ordine del giorno fintanto che il proponente non ne chieda il ritiro.

Articolo 25 - Deposito delle proposte per la consultazione

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere messi a disposizione dei consiglieri comunali almeno ventiquattro ore prima della seduta consiliare con il deposito presso l'ufficio segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione e con modalità idonee a garantirne la piena conoscibilità.
2. Quando sia possibile, gli atti vengono resi disponibili anche in forma digitale su supporto informatico e trasmessi telematicamente ai consiglieri.

Articolo 26 - Validità delle deliberazioni

1. Sia in prima che in seconda convocazione, salvo diversa disposizione dello statuto o della legge nessun provvedimento può intendersi adottato dal consiglio se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. Nel computo delle maggioranze per la validità delle deliberazioni è computato anche il voto del Sindaco.
2. Sono compresi fra i votanti, oltre ai membri del consiglio che esprimono un voto, anche quelli che votano scheda bianca.
3. Non sono compresi fra i votanti i membri del consiglio che escono dall'aula prima della votazione, quelli che, pur presenti, dichiarano di non partecipare alla votazione, quelli che dichiarano di astenersi e quelli che devono astenersi obbligatoriamente. Nelle votazioni a scrutinio segreto sono escluse le schede bianche e nulle.
4. Per gli atti di straordinaria amministrazione comportanti la contrazione di mutui, la emissione di prestiti obbligazionari, acquisti, alienazioni e permuta di beni immobiliari è richiesta la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diverse disposizioni di legge, di Statuto o di regolamento, la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

Articolo 27 - Verifica del numero legale. Scrutatori

1. La seduta del Consiglio comunale ha inizio con la verifica del numero legale da parte del Presidente del Consiglio, effettuata mediante appello nominale dei consiglieri, fatto dal segretario comunale.
2. Durante la seduta la presenza del numero legale è presunta.
3. Ciascun consigliere può chiederne la verifica dopo che la discussione sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione.
4. Constatata la mancanza del numero legale, il Presidente può disporre a sua discrezione che si proceda ad un secondo appello entro i successivi sessanta minuti ovvero può sospendere la seduta per un massimo di sessanta minuti per consentire il formarsi del numero legale. Decorso inutilmente tale termine, dichiara deserta la stessa in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dei quali non è stata conclusa la trattazione.
5. Una volta verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Presidente può designare tre consiglieri alle funzioni di scrutatore. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata. La designazione è comunque obbligatoria solo nel caso in cui si proceda a votazione segreta.
6. Gli scrutatori – ove designati - che nel corso della seduta per qualsiasi motivo si assentano, sono sostituiti con le stesse modalità con le quali sono stati designati.

Articolo 28 - Funzioni di segretario.

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario comunale o da un suo sostituto. Il Consiglio comunale può scegliere uno dei suoi membri ed incaricarlo a svolgere le funzioni di segretario, unicamente allo scopo di deliberare in casi specifici e sopra un determinato oggetto e con obbligo di farne espressa menzione nel verbale. In tal caso il segretario deve ritirarsi dalla seduta durante la discussione e la deliberazione.
2. L'esclusione del segretario è di diritto, nei casi in cui si rilevi conflitto di interessi con l'argomento oggetto della discussione.

Articolo 29 – Verbale delle sedute

1. Di ogni seduta pubblica è redatto un verbale.

2. In tale verbale sono riportati:
 - i provvedimenti sottoposti all'esame del consiglio, nel testo depositato;
 - ogni emendamento a quanto indicato al punto precedente;
 - gli interventi effettuati o presentati per iscritto nel corso della seduta;
 - i provvedimenti adottati;
 - le mozioni, interpellanze, interrogazioni, ordini del giorno, nel testo in cui sono stati presentati.
3. Il verbale della seduta segreta deve riportare in maniera riassuntiva quanto risponde utilmente alla discussione.
4. Il verbale della seduta deve contenere i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con indicazione di quelli che hanno votato contro, si sono astenuti o hanno dichiarato di non partecipare alla votazione.
5. Il verbale è sottoscritto dal Presidente (o da chi ha presieduto la riunione) e dal segretario comunale.
6. Per la compilazione del verbale il segretario comunale può essere coadiuvato da altri dipendenti dell'amministrazione comunale.
7. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.
8. Il verbale della seduta è approvato nella seduta immediatamente successiva; il processo verbale è dato per letto, ritenendosi che i consiglieri abbiano avuto modo di leggerlo e di essere quindi in grado di fare osservazioni e rilievi. Sul processo verbale non è consentito prendere la parola per rinnovare la discussione sugli argomenti che vi sono riportati, ma soltanto per proporre rettifiche.

Articolo 30 - Disciplina delle sedute.

1. I consiglieri partecipano alle adunanze nei posti a loro riservati.
2. I consiglieri che intendano parlare ne fanno richiesta al Presidente, all'inizio e nel corso del dibattito fino al termine della discussione. Tuttavia il Presidente può dichiarare chiuse le iscrizioni a parlare in qualsiasi momento, previo invito ai consiglieri di iscriversi.
3. Ogni consigliere non può essere interrotto durante il suo intervento. Il Presidente può richiamarlo a concludere l'esposizione qualora il tempo a sua disposizione sia scaduto, o invitarlo ad attenersi all'argomento in discussione.
4. Nel caso in cui il consigliere non si attenga al richiamo, il Presidente può togliergli la parola.
5. E' escluso che un Consigliere rivolga al presidente, ad altro Consigliere o al Segretario comunale domande su fatti del Comune rientranti nella sfera gestionale.
6. Non è comunque ammesso il dialogo diretto tra un Consigliere ed il segretario comunale o altri funzionari presenti in Aula.

Articolo 31 - Ordine delle sedute. Sanzioni

1. Se un consigliere turba l'ordine delle sedute o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama e può disporre l'inserzione del richiamo nel verbale.
2. Se un consigliere richiamato persiste nel suo comportamento o se, anche indipendentemente da precedenti richiami, un consigliere trascenda ad ingiurie, minacce o vie di fatto, o compia, comunque, atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi riguardi la censura e può interdirlgli la parola sull'argomento in discussione. Se il consigliere persiste nel suo atteggiamento, il Presidente lo espelle.
3. Di questi provvedimenti è fatta menzione nel verbale. Il richiamo, la censura e l'espulsione possono essere revocati, sentite le giustificazioni del consigliere.

Articolo 32 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto e deve astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso o da comunicazioni o scambi di parola con i consiglieri. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o arrechi disturbo ai lavori.
2. Il Presidente può disporre la immediata espulsione di chi non ottemperi a queste prescrizioni o turbi lo svolgimento della seduta.
3. In caso di più grave impedimento il Presidente può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse.
4. Il Presidente può inoltre disporre gli opportuni provvedimenti per prevenire disordini, sia all'interno sia all'esterno dell'aula, ivi compreso l'eventuale allontanamento dall'aula fino al termine della riunione.

5. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

Articolo 33 - Sospensione e scioglimento dell'adunanza

1. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine della seduta, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, con facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone menzione nel processo verbale.

Articolo 34 - Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

1. L'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta è quello risultante dallo stesso ordine del giorno.
2. Tale ordine di trattazione può essere modificato, all'inizio della seduta, su proposta del Presidente o di un terzo dei consiglieri. In caso di dissenso decide il Consiglio, seduta stante, senza discussione. La proposta di modifica dell'ordine di trattazione può essere avanzata anche in corso di seduta.
3. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Presidente o di un terzo dei consiglieri per essere successivamente proseguita, per l'ulteriore discussione o per la votazione, nell'ambito della medesima o di altra seduta. In caso di dissenso decide il consiglio, seduta stante, senza discussione.
4. Il consiglio non può deliberare né discutere su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
5. Le decisioni del Consiglio di cui ai commi precedenti sono sempre prese a maggioranza assoluta dei votanti.
6. Le comunicazioni sono rese all'inizio della seduta consiliare, subito dopo l'esame e l'approvazione dei verbali della seduta precedente. Ad esse non è prevista possibilità di replica, né sono consentiti interventi.

Articolo 35 - Durata degli interventi

1. La durata di ogni intervento non può superare i dieci minuti.
2. I consiglieri parlano dal proprio seggio rivolgendosi al Presidente.
3. Quando il discorso eccede il tempo stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, può toglierli la parola; uguale facoltà ha il Presidente nei riguardi dell'oratore che, richiamato due volte all'argomento, seguiti a discostarsene.
4. Nessun intervento può essere interrotto né rinviato per la sua continuazione ad altra seduta.
5. Nessun consigliere può parlare più di una volta durante la discussione di uno stesso argomento, se non per una breve replica, per questioni di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto. In questo caso gli interventi non possono superare il limite di cinque minuti.

Articolo 36 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere sindacato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri ovvero opinioni non espresse o il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro consigliere.
2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne sinteticamente i motivi.
3. Il Presidente, se ritiene accoglibile la domanda, concede la parola per fatto personale.
4. Se il consigliere insiste dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio senza discussione.

Articolo 37 - Mozione d'ordine.

1. Ciascun consigliere può presentare una mozione d'ordine, richiamandosi alla legge, al regolamento, all'ordine dei lavori o formulando un rilievo sul dibattito o sulla votazione.
2. Il Presidente decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.
3. In caso di opposizione da parte del proponente decide il Consiglio senza discussione.

Articolo 38 - Richiami al regolamento e all'ordine del giorno

1. I richiami al regolamento o all'ordine del giorno o alla priorità delle discussioni e votazioni hanno precedenza sulle questioni principali.
2. Su tali richiami possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contrario ed uno favorevole, non oltre tre minuti ciascuno.
3. Il Presidente, tuttavia, valutata l'importanza della questione, può dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.
4. Ove il richiamo comporti, a giudizio del Presidente, la necessità di una decisione del Consiglio, questa avviene seduta stante. La votazione sul richiamo si fa per alzata di mano.

Articolo 39 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale, se cioè un argomento non debba trattarsi, e la questione sospensiva, se cioè un argomento debba rinviarsi, possono essere proposte prima che abbia inizio la discussione; nel corso della discussione possono essere ammesse soltanto quando siano giustificate dall'emergere di nuovi elementi.
2. La discussione sull'argomento principale non può proseguire prima che il consiglio abbia deliberato sulla questione pregiudiziale o sospensiva.
3. Se concorrono più questioni sospensive ha luogo un'unica discussione e il Consiglio delibera con unica votazione.
4. Sulle relative proposte può esporre il proponente (o uno dei proponenti) ed un Consigliere per ciascun Gruppo, per non oltre cinque minuti ciascuno. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti con votazione palese.

Articolo 40 - Presentazione di emendamenti

1. Prima della chiusura della discussione possono essere presentati, da ciascun consigliere, emendamenti concernenti l'argomento in discussione.
2. Gli emendamenti devono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Presidente il quale ne dà lettura, o incarica il proponente di darne lettura.
3. Il proponente può rinunciare, in qualsiasi momento prima della votazione, al suo emendamento. Ciascun altro consigliere può farlo proprio.
4. Il Segretario, su richiesta del Presidente o dei consiglieri, esprime il proprio parere di legittimità sugli emendamenti. In ogni caso non possono essere presentati in corso di seduta emendamenti che abbiano rilevanza contabile, anche indiretta.
5. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti estranei all'argomento in discussione e decaduti quelli contrastanti con precedenti votazioni sulla stessa proposta di deliberazione. In caso di dissenso in ordine all'attinenza il presidente pone la questione in votazione; in tal caso il Consiglio decide seduta stante a maggioranza dei presenti.

Articolo 41 - Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti

1. Qualora siano stati presentati più emendamenti, è data facoltà al consigliere di chiedere prima della chiusura della discussione una breve sospensione della trattazione dell'argomento, al solo scopo di consentire l'eventuale integrazione o riduzione degli emendamenti presentati.
2. Sulla richiesta di sospensione e sulla durata di quest'ultima decide il Presidente, che ha comunque facoltà di rimettere la decisione al Consiglio che deciderà a maggioranza dei presenti.
3. Se la richiesta viene accolta, alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso, ai consiglieri che avevano presentato emendamenti, di presentare per iscritto al Presidente i testi eventualmente concordati degli emendamenti, in sostituzione di quelli originariamente presentati. I suddetti testi sono illustrati al Consiglio da parte del Presidente o del proponente.

Articolo 42 – Richiesta di votazione per parti separate

1. Quando il testo da votare può essere distinto in più parti, aventi ciascuna una propria completezza dispositiva, la votazione può eseguirsi per parti separate.

2. La votazione separata può essere chiesta prima della chiusura della votazione da ogni consigliere; sulla domanda il Consiglio delibera, senza discussione, a maggioranza assoluta dei votanti e per alzata di mano.
3. La votazione per parti separate non esclude che il provvedimento debba essere votato, in ogni caso, nel suo complesso.

Articolo 43 - Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria

1. Prima della chiusura della votazione può essere presentata al Presidente, con istanza sottoscritta dal almeno un terzo dei consiglieri escluso il Sindaco, la richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria al fine di far cadere sia gli emendamenti presentati, sia la richiesta di votazioni per parti separate.
2. Sulla richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria, il Presidente concede la parola esclusivamente per dichiarazioni di voto; successivamente la richiesta viene posta in votazione e risulta accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti.
3. In caso di accoglimento della richiesta, è posta in votazione la proposta nel testo originario, relativamente alla quale è concessa la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui al successivo art. 45.

Articolo 44 - Chiusura della discussione

1. Nel corso della discussione il Presidente, previo avviso, può dichiarare chiusa la possibilità di ulteriori interventi.
2. La discussione è dichiarata chiusa quando nessun consigliere richieda di parlare.
3. La chiusura della discussione può essere altresì chiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Articolo 45 - Dichiarazione di voto e votazione

1. Chiusa la discussione, un consigliere per gruppo, prima che si proceda alla votazione, può annunciare il voto spiegandone i motivi per un tempo non superiore a tre minuti, salvo che non sia diversamente disposto dalla conferenza dei capigruppo per i singoli argomenti.
2. Qualora siano stati presentati emendamenti, le dichiarazioni di voto che si svolgono anche sui singoli emendamenti non possono avere durata superiore a tre minuti.
3. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato da chi è intervenuto a nome del gruppo stesso, gli stessi hanno diritto di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi non possono avere durata superiore a tre minuti.
4. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per richiami al regolamento in ordine alle modalità o alla regolarità della votazione.
5. La votazione si fa prima sugli emendamenti e poi sulla proposta principale. Se concorrono più emendamenti la votazione comincia dagli emendamenti che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, indi quelli modificativi, infine quelli aggiuntivi, in ordine di presentazione.

Articolo 46 - Modalità di votazione

1. Le votazioni hanno luogo di regola in forma palese, per alzata di mano o mediante utilizzo di mezzi informatici/elettronici, salvo che la legge non disponga modalità di votazione a scrutinio segreto.
2. Prima di procedere alla votazione il Presidente illustra le modalità di espressione del voto.
3. Salvo i casi in cui sia diversamente stabilito, ogni deliberazione o proposta si intende approvata allorché i voti favorevoli prevalgono sui contrari.

Articolo 47 – Votazione

1. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima di votare coloro che sono favorevoli, a seguire i contrari ed infine gli astenuti.
2. Controllato l'esito della votazione con l'assistenza del segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato, previa controprova se la ritenga opportuna o sia richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Articolo 48 – votazione per appello nominale

1. La votazione per appello nominale ha luogo per chiamata, in ordine alfabetico.
2. La votazione si effettua quando è richiesta dal Presidente o da almeno un terzo dei consiglieri; tale richiesta, anche verbale, deve essere formulata al termine della discussione e prima di procedere alla votazione.

Articolo 49 - votazione a scrutinio segreto

1. Le votazioni riguardanti persone e quelle per le quali questa forma di votazione sia espressamente prescritta, si svolgono a scrutinio segreto.
2. La votazione mediante scrutinio segreto è effettuata a mezzo di scheda.
3. La votazione si svolge nel seguente modo:
 - a) le schede sono predisposte dall'ufficio segreteria, uguali di colore e formato;
 - b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere ovvero indica il voto favorevole o contrario alla proposta.
4. Le schede contenenti segni di riconoscimento o nominativi in eccedenza sono nulle.
5. Il Presidente dispone l'appello nominale di ciascun consigliere, il quale deposita la propria scheda nell'urna posta presso la presidenza.
6. Le operazioni di scrutinio segreto devono essere effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori, che assistono il presidente nello spoglio delle schede.
7. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, perché ne sia presa nota nel verbale.
8. Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

Articolo 50 - Validità delle deliberazioni

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ovvero un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata né respinta; essa solo inefficace e può essere iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, un argomento all'ordine del giorno non approvato non può essere ulteriormente oggetto di discussione o di votazione nella stessa seduta ma può essere ripresentato solo in una seduta successiva.
6. Il verbale riporta esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti.

Articolo 51 - Proclamazione del risultato. Immediata eseguibilità

1. Ultimata la votazione, il Presidente ne proclama il risultato.
2. Salvo i casi in cui sia diversamente stabilito, ogni deliberazione o proposta si intende approvata allorché i voti favorevoli prevalgono sui contrari.
3. Nel caso si dovessero verificare delle irregolarità, il Presidente può ritenere invalida la votazione e disporre l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i consiglieri che erano presenti allo scrutinio precedente.
4. In caso di urgenza, il Consiglio può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione, con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
5. La votazione dell'immediata eseguibilità di una deliberazione deve essere motivata nel provvedimento

CAPO IV

COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

Articolo 52 – Comunicazioni, celebrazioni, commemorazioni

1. Il Sindaco e/o il Presidente possono tenere celebrazioni e commemorazioni.
2. Su tali dichiarazioni può intervenire un rappresentante per ogni gruppo e per non più di cinque minuti.
3. Sulle comunicazioni non possono essere presentate mozioni, né interventi.

Articolo 53 - Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda, rivolta per iscritto al Sindaco e/o all'assessore, per conoscere:
 - la corrispondenza a verità di un fatto e se, nel caso che l'informazione sia esatta, risultino adottati o stiano per adottarsi provvedimenti in proposito;
 - i motivi della condotta dell'Amministrazione o i suoi intendimenti su un determinato argomento.
2. L'interrogazione è presentata per iscritto al Sindaco o all'assessore competente per materia; l'interrogante deve dichiarare se vuole risposta orale o risposta scritta; in difetto, la risposta si intende scritta.
3. In caso di richiesta di risposta orale, l'interrogazione è iscritta nel programma dei lavori della prima seduta consiliare immediatamente successiva e, comunque, dovrebbe essere tratta entro trenta giorni dalla registrazione della richiesta al protocollo.
4. Il consigliere può illustrare il contenuto dell'interrogazione per non più di dieci minuti, la relativa risposta non deve superare i dieci minuti. L'eventuale replica dell'interrogante non può superare i cinque minuti; tale replica dovrà contenere anche la dichiarazione di soddisfazione rispetto alla risposta ottenuta.

Articolo 54 - Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al Sindaco e/o agli assessori per conoscere le iniziative che si intendono assumere in ordine alla soluzione di problemi prospettati dall'interpellante medesimo, oppure per richiedere i motivi ed i criteri in base ai quali sono stati posti in essere determinati provvedimenti.
2. All'interpellanza viene data risposta esclusivamente in forma verbale durante i lavori del Consiglio comunale. Si applicano gli stessi termini e modalità dell'interrogazione di cui all'articolo precedente.

Articolo 55 - Svolgimento delle interrogazioni e interpellanze

1. Le interrogazioni e le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno subito dopo l'esame ed approvazione dei verbali della seduta precedente e delle eventuali comunicazioni, per il loro svolgimento davanti al Consiglio.
2. Dopo la risposta, l'interrogante o il designato dagli interroganti quando questi siano più di uno, può replicare, per non più di cinque minuti, per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.
3. Il presentatore, o il designato dai presentatori quando questi siano più di uno, svolge l'interpellanza davanti al Consiglio. Segue la risposta del Sindaco e/o degli assessori. L'interpellante può infine replicare.
4. Le interpellanze e le interrogazioni che riguardano il medesimo argomento o argomenti connessi sono svolte congiuntamente; per primi parlano i presentatori delle interpellanze; dopo le risposte del Sindaco e/o degli assessori possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti.
5. Qualora gli interroganti o gli interpellanti siano assenti, non si fa luogo alla discussione e viene data risposta scritta entro quindici giorni dalla seduta consiliare.

Articolo 56 - Mozioni

1. La mozione, intesa a promuovere una deliberazione del consiglio, consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri; essa è diretta a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza, al fine di pervenire a una decisione su di esso.

Articolo 57 - Presentazione e svolgimento delle mozioni

1. La mozione è presentata per iscritto al Presidente per il suo inserimento nell'ordine del giorno, almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per la seduta del consiglio. Qualora sia presentata oltre il suddetto termine viene trattata nella seduta di Consiglio successiva.
2. Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta, il Presidente, senza far luogo a discussione immediata su di essa, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.
3. Se la mozione è presentata da un quinto dei consiglieri assegnati e contiene la richiesta di convocazione del Consiglio, la sua trattazione ha luogo entro il termine di venti giorni.
4. La trattazione delle mozioni è disciplinata dalle disposizioni previste per lo svolgimento delle interpellanze e interrogazioni.

Articolo 58 - votazione delle mozioni

1. Più mozioni, connesse per similitudine o per contrapposizione, devono essere poste in votazione secondo l'ordine di presentazione.
2. Le mozioni possono esser votate per parti separate.
3. Non sono ammessi emendamenti all'intero testo di una mozione, ma solo su parti di essa, tali da non stravolgerne il significato. Tuttavia i proponenti possono ritirare la mozione, prima della votazione finale, qualora uno o più degli emendamenti ammessi siano stati approvati. Rispetto alla mozione presentata è possibile, anche nel corso della discussione, presentare mozioni alternative, riguardanti lo stesso argomento in discussione.

Articolo 59 - Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze, interrogazioni

1. Se sul medesimo argomento o su argomenti connessi concorrono interrogazioni, interpellanze e mozioni, si svolge per tutte un'unica discussione: intervengono per primi i proponenti delle mozioni, poi i presentatori delle interpellanze, infine i presentatori delle interrogazioni.

Articolo 60 - Dichiarazione e procedura di urgenza delle interrogazioni e delle mozioni.

1. I consiglieri proponenti possono richiedere che la propria interrogazione o mozione sia riconosciuta urgente.
2. Sulle richieste di urgenza decide il Presidente.
3. Alle interrogazioni, presentate con almeno di anticipo sull'inizio della seduta e dichiarate urgenti dal Presidente, viene data risposta nel corso della prima seduta utile del Consiglio.
4. Le mozioni dichiarate urgenti dal Presidente vengono immediatamente comunicate ai capigruppo e discusse nel corso della prima seduta utile del Consiglio.

Articolo 61 - Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno hanno per contenuto una manifestazione di intendimenti del Consiglio che non impegnano il bilancio, né modificano le disposizioni vigenti nell'ente.
2. Gli ordini del giorno sono presentati per iscritto al Presidente almeno 24 ore prima della seduta e sono posti tra gli argomenti da trattare dal Consiglio secondo l'ordine di presentazione.
3. Sugli ordini del giorno presentati è possibile, anche nel corso della discussione, presentare ordini del giorno alternativi, riguardanti lo stesso argomento in discussione.
4. Sugli ordini del giorno non sono ammesse dichiarazioni di voto, ma soltanto l'intervento di un oratore per gruppo, salvo diversa posizione all'interno dello stesso, ciascuno per un tempo non superiore a 5 minuti.
5. Gli ordini del giorno devono riguardare in via prevalente materie di competenza locale.
6. Sull'ammissibilità degli ordini del giorno decide il Presidente.

CAPO V

DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

Articolo 62 - Diritto di iniziativa

1. Spetta a ciascun consigliere il diritto di iniziativa su ogni argomento che le disposizioni di legge e statutarie riservano alla competenza del Consiglio comunale.
2. Il diritto di iniziativa è esercitato mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti a proposte già iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, nonché di interrogazioni, ordini del giorno e mozioni.
3. La proposta di deliberazione è inviata al Presidente del consiglio, che ne informa il Sindaco e ne trasmette copia al Segretario comunale per lo svolgimento dell'istruttoria.
4. La proposta deve essere formulata in termini chiari e deve essere corredata da una sintetica relazione in cui si enunciano i motivi.
5. Il Presidente, una volta ricevuta la richiesta di convocazione presentata dal quinto dei Consiglieri comunali, sotto la propria responsabilità:
 - a) esamina se gli argomenti proposti siano di pertinenza del Consiglio comunale;
 - b) se i richiedenti evidenziano motivi di urgenza per la convocazione, valuta l'effettiva sussistenza dell'ipotizzata urgenza e constata se esistano effettivi vincoli di legge in ordine al pronunciamento del Consiglio entro i termini di decadenza;
 - c) in caso di elenco numeroso di questioni richieste, valuta l'opportunità di iscrivere gli argomenti in una o più sedute consiliari, anche iscrivendo alcune richieste in una seduta ordinaria o straordinaria o d'urgenza che sia convocata dal Presidente medesimo.

Articolo 63 – Diritto di accesso

1. Ciascun consigliere che intenda ottenere e/o consultare documenti utili all'espletamento del proprio mandato si rivolge direttamente all'assessore competente, al segretario o ai responsabili dei settori e uffici.
2. Il diritto di accesso e di consultazione riguarda tutti gli atti dell'Amministrazione comunale.
3. Il rilascio di copie di atti istruttori, non allegati alla proposta del provvedimento finale, e di atti infraprocedimentali, relativi a procedimenti in corso, è subordinato alla presentazione di apposita richiesta scritta e avviene nei dieci giorni successivi a quello dell'acquisizione al protocollo generale.
4. Tutte le copie di atti sono rilasciate in carta libera ovvero mediante invio dei file in formato elettronico, con esenzione di qualsiasi spesa e con l'espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.
5. Il consigliere comunale è obbligato al segreto nei casi specificatamente determinati dalle norme legislative e regolamentari vigenti.
6. Ai capigruppo consiliari deve essere inoltre garantito l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta comunale nel mese precedente

Articolo 64 – Diritto di informazione

1. Ciascun consigliere può ottenere le informazioni necessarie all'esercizio del mandato chiedendo notizie, precisazioni, spiegazioni e chiarimenti su argomenti determinati in discussione in seno agli organi o commissioni istituite, al sindaco o all'assessore competente.
2. Il Sindaco e gli assessori possono disporre di volta in volta che le informazioni siano fornite anche dal responsabile di servizio.
3. Gli Amministratori e i responsabili di servizio danno risposte orali. Eventuali richieste scritte possono essere indirizzate al Sindaco. In tal caso la risposta è data anch'essa per iscritto dal Sindaco o dall'assessore competente, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 65 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia nonché dello Statuto comunale.

Articolo 66 - Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione ed abroga e sostituisce il vigente regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale. Resta in vigore l' "Appendice del Regolamento Comunale per il Funzionamento del Consiglio Comunale – Disciplina della Sedute in Videoconferenza" approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 30 novembre 2024.
2. Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio informatico e nell'apposita sezione del sito internet del Comune.